



Associazione Direttori Amministrativi
delle Istituzioni Scolastiche
Torino e Asti

Articolo pubblicato in data 11 settembre 2013
sul sito www.acadis.it
nell'area "LA PAROLA ALL'ESPERTO"

Non c'è pace sul trattamento pensionistico I nuovi limiti di età della riforma Fornero non contano

*di *giuliano coan*

La sentenza del Tar del Lazio 2446/2013 aveva annullato la circolare n.2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica -unitamente all'Inps messaggio 8381/2012- nella parte in cui prevedeva il collocamento a riposo d'ufficio al compimento del 65esimo anno di età nei confronti di quei dipendenti che entro il 31.12.2011 erano già in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso a un trattamento pensionistico diverso dalla pensione di vecchiaia.

Il dipendente che voleva essere mantenuto in servizio oltre i limiti ordinamentali vigenti, ancorché avesse già maturato entro il 31.12.2011 un diritto a pensione di anzianità con oltre 40 anni di contributi, la citata sentenza sanciva la possibilità di optare per i più elevati nuovi requisiti pensionistici introdotti dalla riforma Monti-Fornero. Era riconosciuto in pratica il diritto a rimanere al lavoro fino al conseguimento dei nuovi requisiti per accedere al trattamento di vecchiaia.

Il Dl 101/2013 entrato in vigore il 1° settembre 2013 stabilisce perentoriamente che il conseguimento da parte di un lavoratore delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31.12.2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime d'accesso e delle decorrenze previgente la riforma Fornero. In altri termini, il possesso del diritto entro il 2011 ancorché non esercitato dall'interessato, comporterà l'obbligo in capo all'Amministrazione di procedere al pensionamento forzoso, di norma al compimento del 65esimo anno di età o al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. Inoltre, statuisce che la prosecuzione dell'attività lavorativa nella Pubblica Amministrazione deve restare nell'ambito del limite ordinamentale previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e non deve essere modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, salvo l'eventuale biennio di trattenimento di cui al decreto legislativo 503/1992.

Da una prima analisi sembra comunque che il nuovo Dl non ponga fine alla querelle perché serpeggiano ancora elementi d'incostituzionalità.

Settembre 2013

***consulente in diritto previdenziale e
docente in materia. Autore di studi e
pubblicazioni**